

ULTERIORI SPECIFICAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI DPI DA PARTE DEL PERSONALE CON FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

Alla luce della recente Ordinanza del sindaco di Ferrara del 6.4.2020, si ritiene indispensabile fornire alcune indicazioni affinché quanto previsto nella stessa non venga confuso con eventuali disposizioni a tutela dei dipendenti, che sono, invece, di pertinenza aziendale in conformità con le attuali disposizioni e linee guida regionali emanate in regime di urgenza per il contrasto della diffusione del contagio da COVID 19.

Si ricorda innanzitutto che il principale sistema di protezione individuale è l'adozione di comportamenti corretti da parte di ogni dipendente sia nell'attività lavorativa che nella vita privata. Al fine di ridurre il rischio di diffusione del contagio, sono state inviate in precedenza (27.3.2020 aggiornate poi sul sito aziendale) le Istruzioni sulle corrette misure di protezione e di distanziamento sociale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

L'ordinanza sindacale dispone l'obbligo di indossare la mascherina "in altri luoghi aperti al pubblico". La legge italiana distingue tra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico: il primo identifica i luoghi di proprietà del demanio dello Stato e dunque anche l'ospedale è bene pubblico vincolato allo svolgimento dell'attività sanitaria; i secondi sono luoghi di proprietà privata ai quali è consentito l'accesso secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario e gestore (cinema, bar discoteche) e ragionevolmente si può affermare che l'ordinanza sindacale faccia esclusivo riferimento a questi ultimi.

Quindi i dipendenti di questa azienda qualora decidano di accedere nei luoghi aperti al pubblico presenti all'interno dell'ospedale di Cona dovranno dotarsi autonomamente delle protezioni (mascherine), ad es. al bar, alla parafarmacia o alla sanitaria ivi presenti.

I DPI sono invece messi a disposizione dal datore di lavoro in ragione della valutazione del rischio; la selezione del tipo di dispositivo individuale di protezione è, appunto, effettuata tenendo conto del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2.

Ciò premesso, si riporta di seguito una sintesi delle misure di protezione individuate dal Servizio Prevenzione e Protezione e contenute nelle istruzioni già messe a disposizione del personale, specificamente riferite.

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE/INTERVENTO TECNICO (previo accordo con coordinatore o personale del reparto)

Operatori tecnici: in caso di interventi di manutenzione e tecnici in reparti Covid

- Guanti monouso
- Camice monouso
- Mascherina chirurgica
- Occhiali a maschera se attività richieste sono vicino al letto del paziente

Operatori tecnici: nelle Aree amministrative/ sale attesa/aree esterne

- Non necessari i DPI

AREE DI TRANSITO PAZIENTI

Tutti i lavoratori: passaggio in aree che non prevedono contatto con pazienti sospetti o possibili Covid19

- Non necessari i DPI

AREE AMMINISTRATIVE

Tutti i lavoratori: Nessuna attività che comporti contatto con pazienti COVID-19

- Mantenere una distanza di almeno 1 metro
- Non necessari DPI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Tutti i lavoratori (amministrativi, tecnici, sanitari): Funzioni Amministrative in aree o locali in cui è garantita la distanza di sicurezza o in presenza di barriera fisica (anche provvisoria per emergenza Covid 19) se previsto contatto col pubblico

- Non necessari i DPI

E' evidente che i DPI adeguati al rischio verranno forniti a cura dell'Azienda quando ai dipendenti in argomento fosse richiesta attività all'interno delle unità di degenza COVID+, Sospetti o anche di ad attività ordinaria quando la opportunità del DPI venga indicato dal Coordinatore. La fornitura dei DPI da parte dell'Azienda è chiaramente prevista anche quando nei reparti ordinari non fossero disponibili le barriere fisiche (anche provvisorie) prescritte. In tutti i casi citati la consegna dei DPI verrà assicurata da parte del reparto ospitante.

Firmato digitalmente

Dott. Savino Iacoviello